



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE
AFFARI SOCIALI
DETERMINAZIONE n. 242 del 04/07/2017

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN APPALTO SERVIZI NIDO SEZIONE LATTANTI E SEZIONE PRIMAVERA – ANNI EDUCATIVI 2017/2018 E 2018/2019- DETERMINA A CONTRARRE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA servizi alla PERSONA
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 9 del 16.12.2014 di nomina a Responsabile del Servizio
Adotta la seguente determinazione

Premesso che

- Con deliberazione consiliare n. 1 del 6 febbraio 2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione SeO 2017/2019;
 - Con deliberazione consiliare n. 4 del 6 febbraio 2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato bilancio per l'esercizio finanziario 2017 ed i relativi allegati;
 - Che con deliberazione consiliare n. 22 in data 29.04.2017, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la riorganizzazione dei servizi educativi per la prima infanzia prevedendo le seguenti modalità gestionali:
 - o Nido sezione lattanti fino ad un massimo di n.6 bambini gestione in appalto
 - o Nido sezioni divezzi fino ad un massimo di N. 30 bambini gestione diretta
 - o Sezione primavera fino ad un massimo di N. 16 bambini gestione in appalto
- Fermo restando la capienza massima di n.48 bambini

Richiamata la deliberazione G.C. n. 82 in data 27.06.2017 con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 23 comma 14 del nuovo Codice dei contratti, approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., il progetto relativo ai seguenti servizi educativi per la prima infanzia:

- Il Nido – sezione lattanti – presso i locali del nido comunale “G.Pastore” fino ad un numero massimo di 6 bambini ;
- la “Sezione Primavera” attivata, presso il nido comunale “G.Pastore” , con deliberazione consiliare n.22 in data 21.04.2009, conformemente agli indirizzi della regione Piemonte contenuti nella con D.G.R. n. 2-9002 del 20 giugno 2008, fino ad un numero massimo di bambini di 16;

Vista la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, volta a favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), ed in particolare:

- l'articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208: “Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali” ;
- l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ai sensi del quale i comuni e gli altri enti locali hanno la facoltà di utilizzare le convenzioni, fermo restando l'obbligo, nel caso in cui non se ne avvalgano, di utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

Dato atto che il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui agli artt. 9, comma 3, del D.L. n.66/2014, convertito in legge n. 89/2014, e art. 1, comma 512, della legge n.208/2015, per le quali è previsto l'obbligo di utilizzare le convenzioni CONSIP;

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento (come da stampa della pagina web in data 04.07.2017 agli atti) e che, per tanto, occorre avviare un'autonoma procedura per l'acquisizione del servizio;

Visto l'art. 7 del D.L. n.52/2012 convertito dalla legge n.94/2012 che prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di ricorrere al mercato elettronico della P.A. per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria e dato atto che il servizio non risulta presente tra le categorie merceologiche contemplate dal MePA;

Visto l'art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che prescrive l'adozione di un'apposita determinazione per la stipula di un contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia;

Visto l'art.32 del Codice dei contratti, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che disciplina le fasi delle procedure di affidamento dei contratti pubblici;

Considerato che ai sensi del decreto suddetto vengono enunciati fra i principi ispiratori dell'attività contrattuale finalizzata all'affidamento ed all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, quelli atti a garantire la qualità delle prestazioni, il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, la libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità e pubblicità;

Ritenuto avviare, con la presente determinazione a contrattare, le procedure per l'affidamento della gestione dei servizi educativi sopra meglio individuati, stabilendo che l'appalto, rientrando i servizi in quelli elencati nell'Allegato IX del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, avvenga mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del suddetto D.lgs., con aggiudicazione disciplinata dagli artt. 140, 142, 143 e 144 e dalle altre disposizioni dello stesso espressamente richiamate;

Visto il D.lgs. n.50/2016 e richiamati inoltre

- art.35, comma 1 lett.d) che fissa la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'[allegato IX](#), ad euro 750.000
- Art. 37 che disciplina le aggregazioni e centralizzazione delle committenze il cui primo comma che così dispone *"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38."*

Stimato il valore contrattuale in applicazione dell'art.35 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in €667.200,00 (+ IVA) più oneri della sicurezza in ragione della tariffa/mese/bambino posta a base di gara per massimo n.22 bambini per la durata del servizio (n.10 mesi per ciascun anno educativo) per n.2 anni educativi nonché l'eventuale applicazione dell'art. 125 del D.lgs. n.50/2016 e dell'attivazione di eventuali servizi educativi integrativi di cui all'art.42 e nei limiti stabiliti dall'art.20 del capitolato;

Dato atto che l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, che prevede la valutazione dell'offerta secondo il miglior rapporto qualità/prezzo;

Ritenuto, per la peculiare tipologia del servizio rivolto a bambine/i della fascia 0/3, di applicare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prevedendo l'attribuzione di 80 punti per l'offerta tecnica e 20 punti per l'offerta economica, in considerazione della volontà di offrire all'utenza la migliore prestazione in termini di qualità educativa;

Viste le Linee Guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa definite dall'ANAC con determinazione n.1005 del 21/09/2016;

Dato atto altresì che in considerazione della peculiarità dell'affidamento suddetto, rivolto a bambini e bambine di fascia di età 0/3 anni, si rende necessario prevedere adeguati requisiti esperienziali e di capacità economica, consistenti nell'aver gestito nel triennio 2014/2015/2016 servizi educativi alla prima infanzia, in proprio o affidati in appalto o concessione da parte di soggetti pubblici o privati, fra i quali almeno un nido d'infanzia o spazio gioco ed un fatturato specifico minimo annuo non inferiore al valore annuale della gara, requisiti ritenuti indispensabili a garanzia della solidità imprenditoriale del soggetto nello specifico settore di attività e quindi della possibilità di garantire il completamento del percorso educativo ai bambini inseriti secondo il principio della continuità educativa;

Visti:

- il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica ;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria *“allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011”*;
- *L'art 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa” e ricordato in particolare che* al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, così dispone *“il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.”*

Visto l'art. 9 del D.L. n.78/2009 convertito dalla legge n.102/2009 e dato atto che è stata verificata la compatibilità dei pagamenti derivante dal presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, essendo conformi alle misure organizzative, approvate con delibera di Giunta Comunale n. 43 del 06.06.2013, e finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente”;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, ed in particolare:

- l'articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
- l'articolo 147-bis in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

Per le motivazione in premessa che qui si intendono integralmente riportati:

1. Di avviare, con la presente determinazione, la procedura per l'affidamento in appalto dei servizi NIDO SEZIONE LATTANTI E SEZIONE PRIMAVERA per gli anni educativi 2017/2018 e 2018/2019, demandando, in esecuzione dell'accordo con la Provincia di Novara, alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Novara tutti gli adempimenti conseguenti come meglio definito nell'art.2 dell'accordo e precisamente:
 - a) gestione operativa del procedimento di gara fino all'aggiudicazione definitiva;
 - b) cura degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici;
 - c) verifica, in capo ai concorrenti, del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria;
 - d) nomina della commissione giudicatrice;
 - e) verifica dei requisiti ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione.

2. DI INDIVIDUARE ED INDICARE, in relazione al combinato disposto dell'art.192 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 32 comma 2 del D. Lgs. n.50/2016 gli elementi e le procedure ai fini dell'affidamento del contratto qui di seguito indicati:
- Oggetto del Contratto: affidamento in appalto dei servizi educativi nido (sezione lattanti) e Sezione Primavera” periodo settembre 2017/luglio 2019;
 - Fine da perseguire: fornire i servizi educativi;
 - Forma del contratto: forma Pubblica Amministrativa;
 - Clausole essenziali: quelle contenute nel capitolato d'appalto, nel contratto allegati al progetto di servizio approvati con deliberazione G.C. 82/2017;
 - Criterio di selezione degli operatori economici: procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.lgs.n. 50/2016, con aggiudicazione disciplinata dagli artt. 140, 142, 143 e 144 e dalle altre disposizioni dello stesso espressamente richiamate, dando atto che in caso di procedura aperta andata deserta, si potrà esperire una procedura negoziata ai sensi art. 63 del D.lgs. 50/2016;
 - Criterio di selezione delle offerte: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016.
3. Di stabilire, per la peculiare tipologia del servizio rivolto a bambine/i della fascia 0/3 e in considerazione della volontà di offrire all'utenza la migliore prestazione in termini di qualità educativa, i seguenti criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa:
- attribuzione di 80 punti per l'offerta tecnica e 20 punti per l'offerta economica, per valorizzare pienamente gli aspetti che attengono alla qualità del servizio differenti dal prezzo,
 - individuazione di idonei elementi di valutazione e attribuzione di pesi diversi per valorizzare pienamente gli aspetti che attengono all'offerta tecnica che nel suo insieme deve contenere il progetto educativo rispondente agli obiettivi dell'Amministrazione;
4. Di precisare che il termine dell'appalto dei servizi suddetti è il 31 luglio 2019, riservandosi, in caso di risultati positivi della gestione e di perdurante necessità del servizio a domanda individuale, la facoltà di ripeterlo, alle medesime condizioni e con le stesse modalità previste dal progetto di base presentato per la partecipazione alla selezione, al massimo per un ulteriore periodo di due anni educativi, e più precisamente per gli anni educativi 2019/2020 e 2020/2021.
5. Di prenotare, a valere sul bilancio 2017/219 – missione 12- programma 1 titolo 1 macroaggregato 3, cap. 5812 la spesa presunta per la copertura del valore della selezione in argomento come segue:
- o Esercizio finanziario 2017 €. 57.061,63.
 - o Esercizio finanziario 2018 €. 144.500,00.
 - o Esercizio finanziario 2019 €. 145.000,00.
6. Di impegnare la somma presunta di € 1.400,00, imputandola al Capitolo 6331- missione 12, programma 4, titolo1, macroaggregato 3 dell'esercizio 2017, per procedere successivamente al rimborso alla Provincia di Novara delle spese di pubblicazione e del contributo dovuto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, attualmente confluita in ANAC –Autorità Nazionale Anticorruzione, in attuazione dell'art. 1 commi 65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, ai sensi della Deliberazione del 22 dicembre 2015, adottata dall'Autorità stessa.
7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. . n. 267/2000 e dell'art. 3, comma 3, del regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
8. Di dare atto che con riferimento al procedimento di che trattasi il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art.31 del D.lgs. 50/2016 è la Sig.ra Fiorella Rozzarin e che non sussistono conflitti di interesse anche solo potenziale che impongono l'astensione.

9. Di dare atto che l'esecutività della presente determinazione decorre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 7, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., dalla data di apposizione del visto di regolarità da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

8) Di trasmettere la presente determinazione con i relativi allegati alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Novara per l'attivazione e la gestione della procedura di gara.

10. Di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Bellinzago Novarese e precisamente:

- All'albo on line per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.35, comma3 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Nella sezione "*Amministrazione trasparente*" sotto sezione "Bandi di gara e contratti" ai sensi degli artt.29 del D.lgs. n.50/2016 e art.37 del D.lgs. n.33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fiorella ROZZARIN